

Divisione Servizi Sociali e Rapporti con le Aziende Sanitarie	2006 01682/019
Settore Famiglia, Terzo Settore, Risorse economiche, Vigilanza /LL 0	

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

7 marzo 2006

OGGETTO: ACCORDO DI PROGRAMMA TRA LA CITTA' DI TORINO E LE AZIENDE SANITARIE LOCALI 1, 2, 3, 4. APPLICAZIONE DELLA D.G.R. 51 - 11389 DEL 23 DICEMBRE 2003 E DEL D.P.C.M 29 NOVEMBRE 2001 LIVELLI ESSENZIALI DI ASSISTENZA.

Proposta dell'Assessore Borgione.

L'approvazione della Deliberazione del Consiglio Comunale del 26 settembre 2005 n. 140 (mecc. 200505648/19), esecutiva dal 10 ottobre 2005, ridefinisce il sistema torinese di offerta di prestazioni domiciliari sociali e socio sanitarie per le persone in condizione di non autosufficienza, conformandosi espressamente all'accordo regionale sui Livelli Essenziali di Assistenza - DGR 51-11389 23 dicembre 2003 – e alla DGR 72-11420 del 20 dicembre 2004, che individuano nella continuità delle cure attraverso la presa in carico globale della persona il loro presupposto metodologico.

Tale provvedimento demandava alla Giunta Comunale l'adozione di un Accordo di programma con le Aziende Sanitarie cittadine in materia, nel rispetto degli indirizzi approvati e ai sensi del D.Lgs 267/00 e della D.G.R. 27-23223 del 24 novembre 1997.

La rivisitazione del modello di offerta degli interventi domiciliari in lungoassistenza trova ragione nella transizione demografica ed epidemiologica che determinano bisogni emergenti con peculiari ricadute nell'area metropolitana e disegna un modello organizzativo integrato tra servizi sociali e sanitari in grado di offrire ai cittadini percorsi unitari e orientato in particolare ad assicurare la continuità delle cure, attraverso un approccio mirato alla personalizzazione dei progetti assistenziali, una più efficace gestione e, nel contempo, percorsi facilitati mediante qualificati punti di accesso sul territorio.

A tale sistema si è giunti mediante un percorso condiviso e sviluppato in tappe successive che ha visto quali strumenti di costruzione partecipata, in virtù della sussidiarietà verticale e orizzontale, le riflessioni, gli apporti maturati e gli obiettivi definiti nell'ambito del Piano dei Servizi Sociali (L. R. 1/2004), negli Indirizzi Programmatici delle Conferenze dei Presidenti alle

Aziende Sanitarie cittadine (D.Lgs. 502/1992 e s.m.i., L. R 1/2004) e nei lavori condotti all'interno del tavolo "percorsi di continuità assistenziale" dell'Organismo di coordinamento delle attività svolte nell'ambito della città di Torino dalle Aziende Sanitarie Regionali.

In considerazione di quanto su espresso e in aderenza agli atti citati, l'Amministrazione Comunale e le Aziende Sanitarie cittadine hanno convenuto durante la conferenza in data 17 febbraio 2006, ai sensi dell'art. 5 della D.G.R. 27-23223 del 24 novembre 1997, sui contenuti dell'Accordo di programma elaborato congiuntamente (Allegato A), che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per il triennio 2006, 2007, 2008.

In tale Accordo è previsto, al punto 5.b.1 (capoverso 11) che nelle more della valutazione possa essere attivato da parte del Servizio Sociale un intervento tra quelli previsti per autosufficienti.

Alla luce di quanto sopra risulta necessario ampliare le tipologie di prestazioni attivabili previste nella deliberazione del Consiglio Comunale del 26 settembre 2005 avvalendosi della facoltà della Giunta di apportare modificazioni al medesimo provvedimento nei 24 mesi successivi alla sua esecutività.

Pertanto occorre emendare quanto previsto dalla deliberazione del Consiglio Comunale del 26 settembre 2005 come segue:

- all'allegato 2, punto 2 INTERVENTI NEI CONFRONTI DI ANZIANI AUTOSUFFICIENTI - I percorsi di accesso , a pag. 38 del testo coordinato, 2° trattino, al termine della frase "... per l'anziano autosufficiente ultrasessantenne con rete è prevista la possibilità di fruire, oltre che delle prestazioni collettive di cui al punto sopra, di una singola prestazione di tipo individuale e di natura continuativa scelta come più adeguata rispetto ai suoi bisogni tra le seguenti: pasti, telesoccorso, prestazioni di supporto fruite a domicilio e di natura continuativa" va aggiunto " e le prestazioni di assistenza domiciliare, rese alternativamente da operatori Adest/OSS o assistenti familiari, secondo specifica valutazione professionale" e conseguentemente;
- all'allegato 2, punto 2.2 – Le prestazioni individuali – Assistenza Domiciliare, a pag. 48 del testo coordinato – Valore economico e mix prestazioni - primo capoverso, dopo la frase "L'impiego alternativo dell'assistente familiare o dell'adest/OSS non può comunque superare il limite settimanale di 4 ore di servizio, concorrendo....." il testo va modificato e sostituito come segue: "..., in caso di attivazione di un'unica prestazione resa dall'assistente familiare, al costo del servizio secondo le contribuzioni sotto specificate:
 - fino ad un reddito del beneficiario di 850 Euro mensili non vi è contribuzione;
 - da un reddito di 851 Euro a 1100 Euro mensili la quota di contribuzione è di Euro 3,00/ora;
 - da un reddito di 1101 Euro a 1500 Euro mensili la quota di contribuzione è di Euro 4,00/ora;

- oltre 1500 Euro il costo è a totale carico dell'interessato o, nel caso di attivazione di un'unica prestazione di assistenza domiciliare resa da operatore professionale adest/OSS, concorrendo al costo del servizio secondo le seguenti quote di contribuzione così specificate:
 - fino ad un reddito del beneficiario di 850 Euro mensili non vi è contribuzione;
 - da un reddito di 851 Euro a 1100 Euro mensili la quota di contribuzione è di Euro 5,00/ora;
 - da un reddito di 1101 Euro a 1500 Euro mensili la quota di contribuzione è di Euro 6,00/ora;
 - oltre 1500 Euro il costo è a totale carico dell'interessato.

Nel caso di attivazione di un mix di prestazioni comprendente l'assistenza domiciliare è previsto il concorso al costo complessivo del progetto e alla soglia di 520 Euro mensili”.

- all'allegato 2, punto 2 INTERVENTI NEI CONFRONTI DI ANZIANI AUTOSUFFICIENTI - I percorsi di accesso, a pag. 38 del testo coordinato, 2° trattino, al termine della frase “per l'anziano autosufficiente ultrasessantenne senza rete, oltre le prestazioni collettive e individuali appena descritte, è possibile prevedere” va inserito “l'attivazione dell'affidamento tramite volontari, come forma di sostegno leggero oppure...”.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto che ai sensi dell'art. 48 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai sensi dell'art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di governo che non siano riservati dalla Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento;

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;

Con voti unanimi, espressi in forma palese;

D E L I B E R A

- 1) di approvare, in attuazione della Deliberazione del Consiglio Comunale del 26 settembre 2005, il testo dell'Accordo di Programma da sottoscrivere con le Aziende Sanitarie Locali 1, 2, 3, 4, che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (Allegato A) “Accordo di Programma tra la Città' di Torino e le Aziende Sanitarie Locali 1, 2, 3, 4. Applicazione della D.G.R. 51 – 11389 del 23 dicembre 2003 e del D.P.C.M. 29 novembre

- 2001 Livelli Essenziali di Assistenza”;
- 2) di autorizzare il Sindaco, o suo delegato, a firmare l’Accordo di Programma tra la Città di Torino e le Aziende Sanitarie 1, 2, 3, 4;
 - 3) di pubblicare il suddetto Accordo sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi del D.Lgs 267/00 e della D.G.R. 27-23223 del 24 novembre 1997;
 - 4) di dare attuazione, con successivi atti dirigenziali, a quanto previsto nel testo dell’Accordo di Programma di cui all’Allegato (all. 1 - n.);
 - 5) di approvare, avvalendosi della facoltà della Giunta di apportare modificazioni al medesimo provvedimento nei 24 mesi successivi alla sua esecutività, le modificazioni e integrazioni al testo della deliberazione del Consiglio Comunale del 26 settembre 2005 così come descritte in narrativa e che qui espressamente si richiamano, e di conseguenza aggiornare la tabella d “Quadro sintetico criteri di accesso” per gli interventi a favore di anziani autosufficienti;
 - 6) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
-